Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 1° marzo 2012

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dr. Sabino Luce, ***Presidente,*** dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Alessandro Vannucci, ***Componenti***; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, ***Rappresentante A.I.A***; del Sig. Claudio Cresta, ***Segretario***, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 1 marzo 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO TRANFA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Battipagliese, attualmente tesserato per la Società ASD Città de la Cava 1394), VINCENZO RUOCCO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Battipagliese, attualmente tesserato per la Società ASD Montecorvino Rovella), MOHAMED LAMINE DIALLO FABRICE (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Nardò, attualmente svincolato), ROSARIO MAJELLA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Nardò Calcio, attualmente tesserato per la Società FC Casertana Calcio Srl), RICCARDO CORNACCHIA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Nardò Calcio, attualmente tesserato per la Società ASD Copertino), GIANCARLO FEDELE (all'epoca dei fatti magazziniere della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD BATTIPAGLIESE e ASD NARDÒ CALCIO ▪ (nota N°. 1398/908 pf 10-11/AM/ma del 12.9.2011).

letti gli atti relativi al deferimento dei Sig.ri Claudio Tranfa all'epoca dei fatti calciatore tesserato della ASD Battipagliese, Vincenzo Ruocco all'epoca calciatore tesserato della ASD Battipagliese; Diallo Fabrice Mohamed Lamine, all'epoca calciatore tesserato della ASD Nardò Calcio; Rosario Majella, all'epoca calciatore tesserato della ASD Nardò Calcio; Riccardo Cornacchia, all'epoca calciatore tesserato della ASD Nardò Calcio; Giancarlo Fedele, magazziniere della ASD Nardò Calcio; la Società ASD Battipagliese e la Società ASD Nardò Calcio;
chiamati a rispondere,
i primi tre della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS per aver partecipato attivamente, in occasione della gara Battipagliese – Nardò, ad una violenta rissa scoppiata prima della gara all'interno del tunnel di collegamento tra il campo e gli spogliatoi;
il Sig. Ruocco Vincenzo anche della violazione dell'art. 11, comma 1 CGS perché nella stessa occasione proferiva nei confronti del calciatore di colore della ASD Nardò Calcio Sig. Diallo Fabrice Mohamed Lamine, l'espressione "sporco negro", frase gravemente ingiuriosa ed integrante un comportamento discriminatorio;
i Sig.ri Diallo Fabrice Mohamed Lamine, Giancarlo Fedele, Riccardo Cornacchia, Rosario Majella dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 30 Statuto Federale per violazione della c.d. "clausola compromissoria"; ancora, la ASD Battipagliese:
A) per violazione degli art. 11, comma 3 e 4 CGS per le espressioni denigratorie, ingiuriose e discriminanti pronunciate del proprio tesserato Vincenzo Ruocco nei confronti del Sig. Diallo Fabrice Mohamed Lamine (sporco negro, scimmia)

B) per violazione dell'art. 14, comma 1 CGS per i fatti violenti commessi da propri sostenitori indebitamente presenti sul terreno di gioco, nei confronti di tesserati della ASD Nardò Calcio, fatti dei quali è derivato danno per l'incolumità fisica di più persone;
la ASD Nardò Calcio per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS per violazione della clausola compromissoria commessa da propri tesserati;
lette le memorie difensive tempestivamente pervenute alle quali si sono riportati i difensori presenti all'odierna riunione; preso atto delle richieste del rappresentante della Procura federale, che chiede:
- per il Tranfa: mesi 1 (uno) di squalifica;
- per il Ruocco: mesi 2 (due) di squalifica;
- per M. L. Diallo Fabrice: mesi 8 (otto) di squalifica;
- per il Majella: mesi 6 (sei) di squalifica;
- per il Cornacchia: mesi 6 (sei) di squalifica;
- per il Fedele: mesi 6 (sei) di squalifica;
- per la Battipagliese: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);
- per il Nardò Calcio: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
osserva,
con esposto denuncia in data 31.01.2011 la ASD Nardò informava la Procura federale che, in occasione dell'incontro ASD Battipagliese – ASD Nardò Calcio tenutosi il 30.01.2011, alcuni calciatori della Società ospite, i Sig.ri Diallo Fabrice Mohamed Lamine, Riccardo Cornacchia e Rosario Majella ed il magazziniere Giancarlo Fedele, dopo aver effettuato il riscaldamento in campo erano stati aggrediti nel tunnel che collega il terreno di gioco agli spogliatoi.
Il Diallo Fabrice Mohamed Lamine, riferiva inoltre di essere stato apostrofato con l'espressione ingiuriosa "sporco negro" e "scimmia", di essere stato, inoltre, colpito con calci e pugni e di aver, per tali fatti, inoltrato denuncia all'Autorità giudiziaria.
Anche i calciatori Cornacchia e Majella ed il magazziniere Giancarlo Fedele, lamentavano di essere stati aggrediti e malmenati, nella stessa occasione, da persone che non sapevano identificare ma che ritenevano essere sostenitori della Società Battipagliese. Anch'essi riferivano di aver inoltrato denuncia-querela all'Autorità giudiziaria.
La Procura federale, a conclusione delle indagini, disponeva il deferimento dei soggetti indicati in premessa.

Motivi della Decisione

Dalle indagini condotte dalla Procura federale, risulta provato che prima dello svolgimento della gara Battipagliese – Nardò, svoltasi il 30.01.2011, scoppiò una rissa che vide coinvolti alcuni giocatori della ASD Nardò Calcio e presumibilmente alcuni tesserati, giocatori o dirigenti e sostenitori della Battipagliese.
I soggetti esaminati dal sostituto Procuratore federale delegato, alle indagini, non hanno fornito elementi da cui desumere con assoluta certezza la individuazione dei responsabili delle violenze e delle ingiurie denunciate dai calciatori e dirigenti della ASD Nardò Calcio.
La dichiarazione rese al Procuratore federale, dai soggetti interessati alla vicenda, appaiono permeate da una incomprensibile reticenza, tale comunque da non consentire una tranquillante affermazione di responsabilità. Anche coloro che hanno indicato l'autore di una violenza subita, quale ad esempio il Sig. Verzola Nicola, magazziniere della Battipagliese, che ha riferito di aver ricevuto un pugno sullo zigomo sinistro, dal calciatore di colore del ASD Nardo – Calcio, Diallo, rende poco credibile la sua deposizione, nel momento in cui dichiara di non essere stato in grado di riconoscere il tesserato della sua stessa Società, che colluttava con il Diallo, per aver avuto, nella circostanza, gli occhiali appannati.
Così come appare poco credibile il dirigente della ASD Nardò Calcio, Sig. Martano, quando afferma di aver visto i calciatori della Battipagliese Vincenzo Ruocco e Claudio Tranfa colpire con calci e pugni i calciatori Diallo, Cornacchia il magazziniere Fedele

Giancarlo, mentre nulla dice del pugno che il Diallo avrebbe dato al Verzola, o delle violenze poste in essere dai propri tesserati sia pure in risposta di violenze subite.
Le dichiarazioni del Martano apparirebbero, tra l'altro, contraddette dalle dichiarazioni sottoscritte dai calciatori Manzillo Damiano, all'epoca dei fatti tesserato con il Nardò Calcio e Giovanni Langella all'epoca dei fatti tesserato con la Battipagliese; entrambi hanno dichiarato, che nel momento in cui si verificava la rissa all'interno del sottopasso si trovavano sul terreno di gioco insieme a Ruocco e Tranfa, intenti a invitare alla calma i sostenitori della Battipagliese.
Di nessuna utilità, infine, appare il referto arbitrale, che pur dando atto di una rissa avvenuta nel tunnel dopo la fase del riscaldamento delle due compagini e che aveva provocato ritardo di 20 minuti dall'inizio della gara, non era in grado tuttavia di individuarne i partecipi. Altrettanto inutile al fine di accertare le singole responsabilità, appare il supplemento di rapporto redatto dal Commissario di campo il quale, dopo aver riferito della rissa e addirittura di aver constatato che un giocatore della Società Nardò Calcio (Majella) era stato colpito da un pugno che gli aveva provocato il gonfiore di una tempia, conclude il rapporto affermando che *"non è stato possibile identificare nessun calciatore perché tutti in tuta."*
In considerazione dei contraddittori elementi di prova appare conforme a giustizia disattendere il deferimento dei calciatori Claudio Tranfa, Vincenzo Ruocco, Diallo Fabrice Mohamed Lamine, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione alla loro partecipazione alla rissa, scoppiata all'interno del sottopassaggio del campo sportivo in uso alla ASD Battipagliese.
Respinge, inoltre il deferimento del calciatore Vincenzo Ruocco in ordine alla contestata violazione dell'art. 11 comma 1 CGS per aver proferito frasi ingiuriose e razziste nei confronti del calciatore Diallo Fabrice Mohamed Lamine.
Respinge il deferimento dei tesserati Diallo Fabrice Mohamed Lamine, Giancarlo Fedele, Riccardo Cornacchia e Rosario Majella, in ordine alla violazione dell'art.1 comma 1 CGS in relazione all'art. 30 per aver violato la c.d. "clausola compromissoria", essendo la denuncia-querela, per i fatti accaduti in occasione della gara Battipagliese – Nardò Calcio, diretta contro ignoti e non anche verso altri tesserati.
Respinge il deferimento della ASD Nardò Calcio per violazione dell'art. 4 comma 2 in relazione agli art. 1comma 1 CGS e art. 30 dello Statuto essendo la denuncia-querela proposta dai propri tesserati, indirizzata contro ignoti e avendo la stessa Società ottemperato alle disposizioni statutarie indirizzando la propria denuncia agli Organi federali.
Accoglie il deferimento della Battipagliese per la violazione dell'art. 14, comma 1 CGS per la indebita presenza dei propri sostenitori all'interno del terreno di gioco e dei locali spogliatoio e infligge l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
Accoglie altresì il deferimento per le frasi ingiuriose e discriminatorie proferite da soggetti non identificati ma da individuare tra i sostenitori o tesserati della ASD Battipagliese, così modificata la originaria contestazione, ed infligge alla Società l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);

P.Q.M.

Infligge alla Società ASD Battipagliese l'ammenda totale di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
Proscioglie dagli addebiti contestati tutti gli altri deferiti.

(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MARINELLI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Cerignola Ofantina Lex), DEREK SCHIAVONE e VITO MORRA (all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società AS Torremaggiore Calcio, attualmente tesserati per la Società ASD Apricena), ANTONIO BUONAVITA (all'epoca dei fatti collaboratore senza essere tesserato della Società Cerignola Ofantina Lex), Società AS TORREMAGGIORE

CALCIO e CERIGNOLA OFANTINA LEX ▪ (nota N°. 3010/57 pf 11-12/GR/mg del 15.11.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, su motivata istanza di parte, rinvia la trattazione del procedimento in epigrafe, rimettendo lo stesso a nuovo ruolo.

* * * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dr. Sabino Luce, ***Presidente,*** dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, ***Componenti***; con l'assistenza del Dr Paolo Fabricatore, ***Rappresentante A.I.A***; del Sig. Claudio Cresta, ***Segretario***, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 1 marzo 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUEL BONOMI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Francavilla, attualmente svincolato), GIUSEPPE COLOMBAN (all'epoca dei fatti dirigente della Società ASD Aquanera Comollo Novi), RENATO TRAVERSO (all'epoca dei fatti dirigente della Società ASD Aquanera Comollo Novi), MASSIMO SCOTTO (all'epoca dei fatti dirigente della Società ASD Francavilla), Società ASD AQUANERA COMOLLO NOVI ▪ (nota N°. 3206/185 pf 11-12/AM/ma del 21.11.2011).

La Società Derthona FBC 1908 Srl in data 28 gennaio 2011 si rivolgeva alla Commissione Premi di Preparazione presso la FIGC per ricorrere contro la Società ASD Acquanera Comollo Novi che non le aveva corrisposto il premio di preparazione afferente il calciatore Manuel Bonomi, giovane dilettante nato il 21 febbraio 1993, il quale, dopo aver militato per tre stagioni sportive con la Società ricorrente, era stato da quest'ultima trasferito alla Società ASD Acquanera Comollo Novi.

Detto ricorso non aveva trovato accoglimento in quanto il calciatore di che trattasi non risultava essere mai stato tesserato per quest'ultima Società, bensì per altra Società, la ASD Francavilla, che militava nel campionato di terza categoria.

La Società Derthona con nota del 29 giugno 2011 indirizzata alla Procura federale denunciava il fatto e, dopo aver precisato che il calciatore Bonomi aveva comunque giocato per la Società Acquanera Comollo Novi la gara del Campionato Nazionale Juniores che si era disputata il 2 ottobre 2010 proprio contro essa Società Derthona, chiedeva che venissero eseguiti accertamenti per l'eventuale deferimento dei responsabili, ove si fossero ravvisate violazioni di norme federali e profili di irregolarità nel tesseramento ed impiego del calciatore Bonomi.

Rivendicava nel contempo il diritto al percepimento del premio di preparazione che quantificava in € 3.030,00.

La Procura federale, svolte le consequenziali indagini, accertava che: 1) il calciatore Manuel Bonomi, dopo aver militato nella Società Derthona dal 2007 al 2010, era stato tesserato nella stagione 2010 – 2011 dalla Società ASD Francavilla, militante nel campionato di terza categoria; 2) il calciatore stesso, prima che il suo tesseramento per la Società Francavilla si perfezionasse, era stato ceduto in prestito da quest'ultima Società alla Società Acquanera Comollo Novi, la quale a sua volta non perfezionava il tesseramento ma lo utilizzava in sette gare del Campionato Nazionale Juniores girone A, in posizione chiaramente irregolare.

La Procura federale, verificato nel prosieguo delle indagini che la ASD Francavilla aveva successivamente perfezionato il tesseramento del calciatore Bonomi e considerato che il trasferimento in prestito del calciatore alla ASD Acquanera Comollo Novi, avvenuto prima del tesseramento in favore della Società cedente, era finalizzato nell'accordo delle due Società ad eludere il pagamento del premio di preparazione dovuto alla Società Derthona Srl dall'una ovvero dall'altra ovvero a contenerne l'entità, contestava, per la somma delle situazioni che erano emerse dalle indagini, al calciatore Manuel Bonomi la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 6 CGS, 39 e 96 NOIF; al Sig. Giuseppe Colomban, quale

dirigente accompagnatore ufficiale della ASD Acquanera Comollo Novi che aveva sottoscritto le distinte delle gare alle quali aveva irregolarmente partecipato il calciatore Bonomi, la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 6 CGS, 39 e 61 comma 1 NOIF; al Sig. Renato Traverso, anch'egli quale dirigente della Società ASD Acquanera Comollo Novi che aveva firmato per la cessionaria la lista di trasferimento in prestito del calciatore Bonomi, la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS e 96 NOIF; al Sig. Massimo Scotto, quale dirigente della Società ASD Francavilla, che aveva firmato per la Società cedente la suddetta lista di trasferimento, la violazione degli art. 1 comma 1 CGS, 39 e 96 NOIF; alla Società ASD Acquanera Comollo Novi la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS per le violazioni ascritte ai propri dirigenti.
Con siffatte motivazioni la Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare le persone e la Società summenzionate per rispondere delle violazioni loro ascritte.
Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale, richiamati i termini del deferimento, ha chiesto comminarsi a carico dei deferiti le seguenti sanzioni: per il calciatore Manuel Bonomi la squalifica per anni due e mesi sei, per il dirigente Giuseppe Colomban l'inibizione di anni due, per i dirigenti Renato Traverso e Massimo Scotto l'inibizione di un anno per il primo e di un anno e sei mesi per il secondo; per la Società ASD Aquanera Comollo Novi la penalizzazione di sette punti in classifica.
Sono comparsi a mezzo del proprio difensori i sigg.ri Manuel Bonomi, Giuseppe Colomban e Renato Traverso, i quali hanno contestato la fondatezza dell'impianto accusatorio contenuto nel deferimento ed hanno chiesto l'applicazione della sanzione limitata alla sola partecipazione del calciatore alle gare di cui sopra, peraltro di numero inferiore a quello contestato (quattro e non sette).
Nel corso della discussione è emersa la inoperatività della Società ASD Aquanera Comollo Novi, la quale risulta esclusa da tutti i campionati FIGC.
La Commissione osserva quanto segue.
Risulta dagli atti del deferimento che tra la Società Francavilla, che ha cessato nel frattempo l'attività e la Società Aquanera Comollo Novi era stato verosimilmente raggiunto un accordo finalizzato alla utilizzazione del calciatore Manuel Bonomi senza effettuare il pagamento del premio di preparazione in favore della Società Derthona o comunque di limitarlo nel suo ammontare.
Per perseguire detto scopo, le due Società non si erano fatte scrupolo di non tesserare il calciatore, di trasferirlo l'una all'altra senza che l'apparente cedente avesse titolo per farlo e, quanto alla Società apparente cessionaria, di utilizzarlo in gare ufficiali ancorché privo di tesseramento.
Siffatto accordo non sarebbe probabilmente venuto alla luce se la Società Derthona non avesse adito la Commissione Premi di Preparazione per ottenere l'ordine verso la Società ASD Aquanera Comollo Novi di pagamento del premio che le competeva, così scoprendo attraverso il rigetto del ricorso che il calciatore Bonomi non era tesserato per la Società Aquanera Comollo Novi, la quale pertanto non poteva essere chiamata a pagare il premio.
È quindi di tutta evidenza la fondatezza del deferimento, che tuttavia implica l'applicazione di pene ridotte rispetto al chiesto, ad eccezione di quella indicata per il Sig. Renato Traverso, che appare adeguata alle violazioni commesse.

P.Q.M.

infligge al calciatore Manuel Bonomi la squalifica per 5 (cinque) giornate in gare ufficiali, al dirigente Giuseppe Colomban l'inibizione di mesi 7 (sette), al dirigente Renato Traverso l'inibizione di anni 1 (uno), al dirigente Massimo Scotto l'inibizione di anni 1 (uno); alla Società ASD Aquanera Comollo Novi la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores, ove l'attività sportiva nei ruoli federali risulti ripresa.

(158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FRASCA (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Cisco Roma Calcio

Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), GIORGIO VENTURINI (all'epoca dei fatti Direttore generale con delega di rappresentanza della Società AS Cisco Roma Calcio Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), MARCO BEVILACQUA (all'epoca dei fatti Segretario della Società AS Cisco Roma Calcio Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), ALESSANDRO TULLI (all'epoca dei fatti Amministratore delegato della Società AS Cisco Roma Calcio Srl, oggi AS Atletico Roma FC Srl), Società AS CISCO ROMA CALCIO Srl, oggi AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 2547/05 pf 10-11/AM/ma del 26.10.2011).

La Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
• il Sig. Antonio Frasca, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della AS Cisco Roma Calcio Srl oggi AS Atletico Roma FC Srl;
• il Sig. Giorgio Venturin, all'epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della AS Cisco Roma Calcio Srl oggi AS Atletico Roma FC Srl;
• il Sig. Marco Bevilacqua, all'epoca dei fatti Segretario della AS Cisco Roma Calcio Srl oggi AS Atletico Roma FC Srl;
• il Sig. Alessandro Tulli, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della AS Cisco Roma Calcio Srl oggi AS Atletico Roma FC Srl;
• la Società AS Atletico Roma FC già AS Cisco Roma Calcio Srl.
per rispondere:
- il Sig. Antonio Frasca della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto prescritto nell'art. 2 dell' "Accordo Collettivo con predisposizione del contratto tipo tra la FIGC – LNP – LNP Serie-C e A.DI.SE.", per cui "*La Società ha l'obbligo di depositare presso la Lega competente il contratto in triplice copia sottoscritte in originale, con lettera raccomandata AR inviata per conoscenza all'interessato. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal tesserato entro 60 giorni dalla data della stipula*.", nonché dell'art. 6 del Regolamento Speciale dei Direttori Sportivi (C.U. FIGC del 13.06.1991), per non aver depositato o inviato il contratto, con lettera assicurata A.R., in duplice copia sottoscritta in originale, presso la Lega di competenza che provvede a trasmetterne una copia alla FIGC e per aver svolto le funzioni di Direttore Sportivo senza avere in essere alcun contratto con la Società Cisco Roma – Atletico Roma, essendo le scritture private di cui sopra inficiate di nullità perché non redatte su moduli federali e non depositate presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, e per aver pattuito emolumenti in violazione dell'art. 8 comma 6 del CGS;
- il Sig. Giorgio Venturin, della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, per avere stipulato in violazione a quanto prescritto nell'art. 2 dell' "Accordo Collettivo con predisposizione del contratto tipo tra la FIGC – LNP – LNP Serie-C e A.DI.SE.", per cui "*La Società ha l'obbligo di depositare presso la Lega competente il contratto in triplice copia sottoscritte in originale, con lettera raccomandata AR inviata per conoscenza all'interessato. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal tesserato entro 60 giorni dalla data della stipula*.", nonché dell'art. 6 del Regolamento Speciale dei Direttori Sportivi (C.U. FIGC del 13.06.1991), per non aver depositato o inviato il contratto, con lettera assicurata A.R., in duplice copia sottoscritta in originale, presso la Lega di competenza che provvede a trasmetterne una copia alla FIGC e per aver pattuito con il detto Frasca un compenso in violazione alla normativa vigente ex art. 8 comma 6 del CGS;
- il Sig. Marco Bevilacqua, della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, per avere stipulato in violazione a quanto prescritto nell'art. 2 dell' "Accordo Collettivo con predisposizione del contratto tipo tra la FIGC – LNP – LNP Serie-C e A.DI.SE.", per cui "*La Società ha l'obbligo di depositare presso la Lega competente il contratto in triplice copia sottoscritte in originale, con lettera raccomandata AR inviata per conoscenza all'interessato. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal tesserato entro 60 giorni dalla data della stipula*.", nonché dell'art. 6 del Regolamento Speciale dei Direttori Sportivi (C.U. FIGC del 13.06.1991), per non aver depositato o

inviato il contratto, con lettera assicurata A.R., in duplice copia sottoscritta in originale, presso la Lega di competenza che provvede a trasmetterne una copia alla FIGC;
- il Sig. Alessandro Tulli della violazione dell'art. 1, comma 1 e 3 del CGS per non essersi presentato, dopo essere stato convocato, innanzi agli Organi della giustizia sportiva;
- la Società AS Atletico Roma FC Srl, già Cisco Roma Srl, per responsabilità diretta che oggettiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 4, comma 1 e 2 per le violazioni ascritte ai suoi tesserati.
All'odierna riunione il Signor Antonio Frasca, ha presentato richiesta di applicazione di sanzione ex artt. 23 e 24 CGS, che è stata decisa con la seguente ordinanza, con relativo stralcio della posizione dello stesso dal presente procedimento.
"*La Commissione disciplinare nazionale,*
ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Frasca ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS ["pena base per il Sig. Antonio Frasca, sanzione dell'inibizione di giorni 90 (novanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a giorni 40 (quaranta)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".
Il procedimento proseguiva per le altre parti deferite.
la Commissione disciplinare;
letto il deferimento, esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti i deferiti e l'applicazione al Sig. Venturin Giorgio della sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione, al Sig. Bevilacqua Marco quella di mesi 3 (tre) di inibizione, al Sig. Tulli Alessandro quella di mesi 3 (tre) di inibizione ed alla AS Atletico Roma FC Srl (già Cisco Roma Srl) quella di € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda, osserva quanto segue.
La documentazione presente nel fascicolo, depositata dalla Procura federale all'esito delle proprie indagini, permette di ritenere provato il fatto di cui alla contestazione nella sua materialità, peraltro non contrastata dal sodalizio e dagli altri deferiti, che nel corso delle rispettive audizioni hanno confermato l'accaduto, per poi rimane del tutto assenti in questa fase dibattimentale.
Le parti hanno stipulato un accordo relativo alla conferma dell'incarico di direttore sportivo nella persona del Sig. Frasca, pattuendo anche i relativi aspetti economici; ma lo hanno fatto senza utilizzare gli appositi moduli predisposti dalla Federazione, e soprattutto non hanno provveduto al deposito di tale accordo nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 2 dell'accordo collettivo.

Il Sig. Frasca ha quindi illegittimamente svolto le mansioni di Direttore Sportivo ed ha pattuito emolumenti violando così l'art. 8 comma 6 del CGS, illecito quest'ultimo di cui si è parimenti reso responsabile il Sig. Venturin.
Quest'ultimo e il Sig. Bevilacqua, siccome già affermato per quanto concerne il Sig. Frasca, hanno anche omesso di depositare il contratto presso l'apposito ufficio federale, mentre il Sig. Tulli ha violato l'obbligo di collaborazione dovuta agli organi disciplinari della Federazione non presentandosi, nonostante il regolare invito, all'audizione fissata affinchè egli rendesse le sue dichiarazioni.
Da quanto innanzi detto consegue che i deferiti devono essere sanzionati, siccome deve esserlo, per responsabilità diretta ed oggettiva, il sodalizio.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell' inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Antonio Frasca.
Infligge al Sig. Venturin Giorgio la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, al Sig. Bevilacqua Marco quella di mesi 2 (due) di inibizione, al Sig. Tulli Alessandro quella di mesi 2 (due) di inibizione ed alla AS Atletico Roma FC Srl (già Cisco Roma Srl) quella di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda.

(522) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANGELO SANTOMANCO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Ostuni Sport), Società OSTUNI SPORT ▪ (nota N°. 8786/659 pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, riunitasi in data 24.11.2011 e in data odierna, rilevato che con atto del 17 maggio 2011 la Procura federale ha deferito il Sig. Giuseppe Angelo Santomanco, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Ostuni Sport, per la violazione dell'art. 10,comma 3 bis CGS, in relazione al punto 6 del C.U. n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS; rilevato che in base a tale contestazione i deferiti risultano avere omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010 della fidejussione in originale nonché copia di altra documentazione richiesta; ascoltato il rappresentante della Procura federale che in data odierna ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Santomanco della sanzione dell'inibizione per giorni 50 (cinquanta) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), rilevato altresì che sia la convocazione per la precedente riunione del 24 novembre 2011 sia quella per la riunione odierna risultano andate a buon fine.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di giorni 50 (cinquanta) al Sig. Santomanco Giuseppe Angelo e quella dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) per la Società Ostuni Sport.